

Decreto Commissario Delegato OO.C.D.P.C. 621,622/2019 e 647/2020 n. 11/2020.
Allegato 1 - **Modalità di presentazione della domanda B1 approvata con O.c.d.p.c. n. 647/2020**
Comparto Soggetti Privati e Assimilati

1. Eventi di riferimento

Come è noto alla fine del 2019 si sono succeduti sul territorio ligure tre eventi di calamità naturali; per ciascuno di essi è stato dichiarato lo Stato di Emergenza nazionale:

periodo 14 ottobre – 8 novembre (DCM del 21 novembre 2019);

periodo 22-24 novembre (DCM del 2 dicembre 2019);

periodo 20-21 dicembre (DCM del 13 febbraio 2020).

L'Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 647/2020, accogliendo le richieste di Regione Liguria, ha unificato le procedure di gestione dei tre eventi.

2. Procedure contributive previste

La domanda di contributo B1 può essere presentata:

a) come domanda di contributo ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'O.c.d.p.c. n. 647/2020: " Per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei **nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00**"; si evidenzia che il modulo B1 approvato con l'Ordinanza n. 647/2020 prevede l'alternatività tra i Contributi Mensili per l'autonoma sistemazione e il suddetto contributo;

b) come ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo una famiglia che ha subito danni alla propria abitazione pari a Euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione della sua integrità strutturale può, presentando il modello B1, fare direttamente domanda per un contributo sino ad Euro 5.000,00, e avere la possibilità di accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili.

Pertanto nel caso di abitazioni non di residenza, o per qualsiasi tipologia di danno che NON determina la compromissione dell'integrità funzionale la domanda è presentata ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento.

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriore risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni della domanda B1.

Si rimanda comunque al testo della domanda B1 per il dettaglio delle misure previste.

3. Chi può presentare domanda di contributo

Fermo restando quanto indicato nel precedente punto, la domanda B1 può essere utilizzata per richiedere i contributi finalizzati a:

- A) il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa e relative pertinenze;
- B) il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale;
- C) ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile;
- D) la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili;
- E) il ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro

Decreto Commissario Delegato OO.C.D.P.C. 621,622/2019 e 647/2020 n. 11/2020.
Allegato 1 - **Modalità di presentazione della domanda B1 approvata con O.c.d.p.c. n. 647/2020**
Comparto Soggetti Privati e Assimilati

e di proprietà della stessa , dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

Pertanto possono presentare la domanda B1 per i contributi sino a Euro 5.000,00 previsti dall'art. 3, comma 3 dell'O.c.d.p.c. n.647/2020:

- 1) le famiglie (persone fisiche) per la propria abitazione di residenza (compreso il mobilio per la fruibilità immediata);
 - 2) gli amministratori di condominio (o i rappresentanti dei condomini) per le parti comuni condominiali in cui vi sia almeno un'abitazione principale,
 - 3) i rappresentanti delle associazioni senza scopo di lucro, compresi i beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione stessa,
- che hanno subito danni a seguito dell'evento in oggetto tali da determinare la compromissione dell'integrità funzionale dell'abitazione principale, delle parti comuni del condominio o dell'Associazione senza scopo di lucro, e che hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste.

Possono presentare la domanda B1 ai fini della ricognizione dei costi per un eventuale, futuro provvedimento:

- a) i soggetti di cui sopra per l'importo eccedente il tetto di Euro 5.000,00;
- b) i soggetti danneggiati a seguito dell'evento in oggetto, che hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste che riguarda abitazioni non principali, condomini anche senza almeno un'abitazione principale, e tutte le abitazioni/condomini/associazioni senza scopo di lucro, che hanno subito danni che NON hanno determinato la compromissione dell'integrità funzionale dell'unità immobiliare.

Per ogni nucleo familiare/condominio/Associazione senza scopo di lucro è ammissibile una sola domanda di contributo.

Sono esclusi i danni:

- a) a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;
- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione;
- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato, non direttamente funzionali all'accesso al fabbricato;
- d) ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) ai beni mobili registrati.

4.come presentare la domanda

Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modello B1

Piazza De Ferrari, 1 - 16121 Genova

✉ Email: settore.emergenze@regione.liguria.it - ✉ Pec: protocollo@pec.regione.liguria.it

Decreto Commissario Delegato OO.C.D.P.C. 621,622/2019 e 647/2020 n. 11/2020.
Allegato 1 - **Modalità di presentazione della domanda B1 approvata con O.c.d.p.c. n. 647/2020**
Comparto Soggetti Privati e Assimilati

approvata con l'O.C.D.P.C. n. 647/2020; la domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di **martedì 15 settembre 2020** al Comune in cui è avvenuto il danno, e a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. D.

I Comuni procedenti sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. D - della possibilità di partecipare al bando in oggetto, indicando gli Uffici comunali procedenti e le modalità (pec, raccomandata, consegna a mano) per la consegna.

La domanda Mod. B è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2020DCD647RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo istanza DCD647 11/2020 Reg. Liguria".

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

È sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Si precisa che l'appendice 1 al modello B1 è a carico del Comune in cui è avvenuto il danno e non è da compilare in questa fase.

5. tipologie di beni danneggiati ammissibili a contributo

Si rimanda al modello B1, nel quale sono indicate le tipologie di beni ammissibili a contributo e quelle escluse.

6. Iter della domanda

L'art. 3 dell'O.c.d.p.c. n. 647/2020 prevede che in questa fase il Commissario delegato definisca la stima delle risorse necessarie per l'erogazione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e al tessuto economico, sulla base della modulistica "B1" approvata con la stessa Ordinanza.

All'esito di tale ricognizione il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, a valere sulle risorse che saranno rese disponibili con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri come previsto dall'articolo 24, comma 2, del Codice della Protezione Civile (d.lgs. n. 1/2018).

I Comuni procedenti trasmettono entro il 30 settembre 2020 l'elenco delle domande B1 presentate attraverso il modello riepilogativo B2, trasmesso sempre anche in formato editabile a settore.emergenze@regione.liguria.it.

Si rappresenta che le tempistiche ristrette discendono dalla necessità di rispettare i termini dati dall'Amministrazione statale per la successiva Deliberazione di stanziamento delle risorse; pertanto le istruttorie in ordine all'ammissibilità ai contributi per l'immediato sostegno di cui all'art. 3, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 647/2020 dovranno essere definite prima del provvedimento commissariale di concessione dei contributi, che potrà avvenire solo a seguito della deliberazione delle necessarie risorse.

Pertanto nell'evidenziare la necessità di trasmettere i dati nei termini previsti, si precisa che i controlli sulle domande presentate potranno essere conclusi anche successivamente al termine sopra indicato del 30 settembre, comunque prima del provvedimento commissariale di concessione.